

Aspettando *Ferreira II*: la sentenza *Remling* tra obbligo di rinvio pregiudiziale e obbligo di motivazione

di Davide Sarpedone

Title: Awaiting *Ferreira II*: the *Remling* ruling between the obligation to make a reference for a preliminary ruling and the obligation to state reasons

Keywords: CILFIT exceptions; Obligation to state reasons; State liability for judicial breaches of EU law

1. – Il 24 marzo 2026 la Corte di giustizia, riunita in Grande Sezione, ha pronunciato la sentenza *Remling*, con la quale si è espressa sulla portata dell'obbligo che incombe sul giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso (in prosieguo «il giudice di ultima istanza») di motivare le ragioni per le quali si ritenga esonerato dal dover adire la Corte in via pregiudiziale, sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza con la sentenza *CILFIT* (Corte giust., c-283/81, *CILFIT e a.*, sent. 6-10-1982).

La questione sollevata nella causa di cui trattasi si inserisce nel lungo dibattito dottrinale inaugurato dalla citata sentenza *CILFIT* e rinnovato dalle più recenti *Consorzio* e *KUBERA* (Corte giust., c-561/19, *Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi*, sent. 6-10-2021 e Corte giust., c-144/23, *KUBERA*, sent. 15-10-2024, sul tema si veda L. Daniele, *Si può “migliorare” CILFIT? Sulla sentenza Consorzio Italian Management*, in *Eurojus*, 2022, 2 e G. Capudi, *L'obbligo di rinvio pregiudiziale nelle specificità processuali degli Stati membri: la sentenza KUBERA della Corte di giustizia*, in *Riv. cont. eur.*, 2025, 1), relativo all'interpretazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267, par.3, TFUE che incombe sul giudice di ultima istanza, qualora questo nutra dei dubbi sull'interpretazione e sull'applicazione di una norma del diritto dell'Unione, necessaria alla soluzione della controversia di cui è investito.

Nel caso di specie, la legge olandese sugli stranieri (art.91, par. 2, *Vw 2000*) consente al giudice di ultima istanza di motivare sommariamente la decisione di respingere un ricorso di impugnazione, quando questo non sollevi questioni rilevanti per l'unità del diritto, lo sviluppo del diritto o la tutela giurisdizionale in generale. Si tratta di una previsione che, secondo il legislatore olandese, risponde, da un lato alla «volontà di generalizzare la possibilità di interporre appello in qualsiasi causa riguardante il diritto degli stranieri», e dall'altro alla «necessità di consentire al giudice del rinvio di concentrare il suo esame sulle questioni che richiedono una risposta nell'interesse dell'unità del diritto, dello sviluppo del diritto o della tutela giurisdizionale in generale». In altre parole, il legislatore olandese ritiene che nelle situazioni di cui sopra si possano configurare questioni che rendono

necessario un rinvio pregiudiziale, e che pertanto su queste debba concentrarsi con maggiore attenzione l'esame del giudice di ultima istanza; mentre viceversa, in tutti gli altri casi, quest'ultimo possa statuire sufficientemente con motivazione in forma abbreviata.

In realtà, non può essere sottovalutata la crescente influenza che il diritto dell'Unione esercita sul diritto degli stranieri; tale influenza ha determinato un numero sempre più elevato di domande di pronuncia pregiudiziale formulate dagli organi giurisdizionali in *subiecta materia*, talora persino prive di un adeguato corredo motivazionale. Ed invero uno strumento quale la facoltà di ricorrere a una motivazione in forma abbreviata può assumere un ruolo fondamentale nel garantire le esigenze di celerità ed efficienza del sistema giurisdizionale.

Nondimeno, tale facoltà solleva taluni dubbi se letta alla luce della sentenza *Consorzio*, nella quale al punto 51 la Corte precisa che, qualora il giudice di ultima istanza si ritenga esonerato dall'obbligo di rinvio in ragione di una delle eccezioni CILFIT, «la motivazione della sua decisione deve far emergere o che la questione di diritto dell'Unione sollevata non è pertinente ai fini della soluzione della controversia, o che l'interpretazione della disposizione considerata del diritto dell'Unione è fondata sulla giurisprudenza della Corte, o, in mancanza di tale giurisprudenza, che l'interpretazione del diritto dell'Unione si è imposta ad esso con un'evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi». È questo il nodo giurisprudenziale attorno al quale si lega larga parte dell'impianto argomentativo della Corte in *Remling*.

La sentenza si intreccia inoltre con il tema della responsabilità risarcitoria dello Stato-giudice per violazione del diritto dell'Unione. Infatti, come illustrato dall'Avvocato generale Capeta nelle sue conclusioni alla presente causa e non solo (v. Corte giust., C-293/24, *Ferreira da Silva e Brito e a.*, conc. 30-10-2025, punti 98 e 105), una spiegazione adeguata fornita dal giudice di ultima istanza in sede di omesso rinvio potrebbe scusare la violazione dell'obbligo di rinvio e non comportare una violazione sufficientemente qualificata. Di questo punto si discuterà in maniera più approfondita *infra* al par.3.

Prima di passare esaminare nel dettaglio la sentenza, occorre rammentare che la domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata dalla massima autorità giudiziaria amministrativa dei Paesi Bassi, l'*Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State* (Sezione contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato) nell'ambito di una controversia tra A.M., cittadino di un paese terzo, e lo *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid* (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza) in merito al rifiuto di quest'ultimo di rilasciare un permesso di soggiorno ad A.M. Nell'ambito di tale controversia, il giudice del rinvio ha sollevato dubbi circa la compatibilità della normativa processuale olandese, che gli consente di ricorrere a motivazioni sommarie, con l'obbligo di rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267, par. 3, TFUE, letto attraverso il prisma dell'art. 47, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta») e della giurisprudenza della Corte in materia di obbligo di motivazione dell'omesso rinvio.

2. – In apertura la Corte ha ribadito la funzione fondamentale svolta dal procedimento di rinvio pregiudiziale di cui all'art.267 TFUE, quale «chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati» e quale strumento di realizzazione di quella cooperazione *de jure à jure* tra la Corte e i giudici degli Stati membri, volta ad assicurare l'uniformità del diritto dell'Unione. È a tal fine che si configura l'obbligo per il giudice di ultima istanza di adire la Corte in via pregiudiziale quando quest'ultimo è chiamato a pronunciarsi su una questione di interpretazione del diritto dell'Unione. Tale obbligo mira ad evitare che – attraverso una pronuncia emessa da un giudice avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso – si consolidi in un qualsiasi Stato membro una giurisprudenza nazionale in contrasto

con le norme del diritto dell'Unione. Si tratta della *ratio* per così dire “pubblica” dell'obbligo di rinvio, da cui deriva che l'art.267, par.3, non è una norma preordinata a conferire diritti in capo ai singoli, segnatamente il diritto di esigere che un giudice di ultima istanza proceda ad un rinvio. Tale considerazione verrà in rilievo quando si discuterà *infra* delle condizioni cumulative per la configurabilità della responsabilità risarcitoria dello Stato per violazione del diritto dell'Unione.

D'altro canto, com'è noto secondo una giurisprudenza costante della Corte, il giudice di ultima istanza può essere esonerato dall'obbligo di rinvio qualora si trovi in una delle situazioni corrispondenti alle tre eccezioni *CILFIT*, vale a dire «solo quando abbia constatato che la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte [*acte éclairé*], oppure che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone on tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi [*acte clair*]».

Sulla base delle osservazioni svolte sulla *ratio* dell'obbligo di rinvio, si deduce che il giudice di ultima istanza debba valutare «sotto la propria responsabilità, in modo indipendente e con la dovuta attenzione» se si trovi in una delle situazioni *CILFIT*, tale che possa ritenersi esonerato dal sottoporre la questione in via pregiudiziale alla Corte.

In tale prospettiva, la Corte con la sentenza *Remling* ha confermato l'orientamento già adottato in *Consortio*, concernente l'obbligo di motivazione a seguito di mancato rinvio. Infatti, nel ribadire che il giudice di ultima istanza «non può respingere motivi di ricorso [...] senza valutare preliminarmente se esso sia tenuto a sottoporre tale questione alla Corte in via pregiudiziale o se quest'ultima rientri in una delle eccezioni *CILFIT*», essa ha sottolineato che «qualora un siffatto giudice decida di non adire la Corte in forza di una di tali eccezioni, tale decisione deve, in ogni caso, rispettare l'obbligo di motivazione», precisando che egli deve «esporre, specificatamente e concretamente, le ragioni per le quali tale eccezione si applica».

In sintesi, considerando che la finalità del rinvio pregiudiziale è assicurare l'uniformità dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri, il giudice che ritiene di essere esonerato dall'obbligo di rinvio, deve in primo luogo valutare molto attentamente se si trovi in una delle situazioni *CILFIT*, e in secondo luogo, se tale valutazione ha esito positivo, deve motivare adeguatamente la sua decisione di omesso rinvio, esponendone le ragioni in modo concreto e specifico.

L'indicazione fornita dalla Corte sull'obbligo di motivare la decisione con cui il giudice di ultima istanza si astiene dall'effettuare il rinvio, assume un significato ancor più chiaro se si tiene a mente la funzione di tutela giurisdizionale dei singoli indirettamente svolta dal rinvio pregiudiziale. Come affermato nella nota sentenza *Köbler*, l'obbligo di rinvio che incombe sul giudice di ultima istanza mira ad «evitare che siano violati diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario», in altre parole che il diritto del singolo subisca una lesione definitiva per mezzo di una decisione in contrasto con il diritto dell'Unione e avverso la quale non è possibile proporre ricorso.

Peraltro, il sistema istituito dall'art.267, par.3, letto in combinato disposto con l'art. 47, par.2, – il quale stabilisce che «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata [...] da un giudice indipendente e imparziale, preconstituito per legge» – appare evidente che la procedura di rinvio pregiudiziale contribuisce ad una rafforzata tutela del singolo. (F. Spitaleri, *Facoltà ed obbligo di rinvio pregiudiziale*, in F. Ferraro, C. Iannone (cur.), *Il rinvio pregiudiziale*, Torino, 2024, 129-131). Infatti, sebbene tale norma non conferisca al singolo un diritto a che la Corte venga adita dal giudice di ultima istanza – occorre rammentare che l'art.267, par.3, secondo una giurisprudenza costante, non è una norma preordinata a

conferire diritti ai singoli e che pertanto non è nella disponibilità delle parti esigere che venga proposta una domanda pregiudiziale alla Corte (v. *Corte giust.*, C-2/06, *Kempter*, sent. 12-02-2008, punto 41, *Corte giust.*, C-210/06, *Cartesio*, sent. 16-12-2008, punto 90, *Corte giust.*, C-104/10, *Kelly*, sent. 21-07-2011, punto 62; in dottrina, P. De Pasquale, *Il ruolo delle parti nel rinvio pregiudiziale*, in F. Ferraro, C. Iannone (cur.), *op. cit.*, 213) – senz'altro esso impone ad al giudice di motivare adeguatamente le ragioni secondo cui si ritenga esonerato dall'obbligo di rinvio pregiudiziale.

Risulta così comprensibile l'intreccio che la giurisprudenza ha intessuto tra obbligo di rinvio e obbligo di motivazione dell'omesso rinvio, quali momenti differenti della tutela del medesimo diritto ad un equo processo: il primo incombente quando sono sollevate questioni d'interpretazione o di applicazione del diritto dell'Unione, l'altro quando il giudice di ultima istanza, ritenute tali questioni non rilevanti, o già chiarite, o chiare (irrilevanza, *acte éclairé*, *acte clair*), si pronuncia senza preliminarmente adire la Corte in via pregiudiziale.

Sulla base del percorso argomentativo brevemente ricordato, la Corte ha affermato che «il rigetto di un ricorso sulla base di una motivazione sommaria» – quale quella fornita dal Consiglio di Stato dei Paesi Bassi, che si limitava a constatare la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni previste dalla normativa olandese (unità del diritto, sviluppo del diritto e tutela giurisdizionale in generale) – «non può soddisfare l'obbligo incombente» sui giudici nazionali di ultima istanza «di esporre le ragioni per le quali ritengono che una delle tre eccezioni CILFIT si applichi alla controversia di cui sono investiti e giustifichi il mancato rinvio alla Corte».

3. – La Corte ha proceduto poi a sottolineare che, nell'ordinamento dell'Unione, l'obbligo di motivazione si impone indipendentemente dalla circostanza che una delle parti della controversia abbia chiesto un rinvio pregiudiziale. Infatti, «affinché tale obbligo di motivazione trovi applicazione, è sufficiente che una delle parti della controversia in esame si sia avvalsa del diritto dell'Unione». Parimenti, non è necessario che la questione d'interpretazione o di validità del diritto dell'Unione sia sollevata dalle parti della controversia: l'obbligo di motivazione per il giudice di ultima istanza sussiste anche nei casi in cui «una questione del genere sia sollevata dalla stessa giurisdizione nazionale, la quale ritenga la decisione della Corte su tale punto necessaria per emanare la sua sentenza» e in cui esso abbia «in forza del suo diritto nazionale, la facoltà o l'obbligo di sollevare d'ufficio i motivi di diritto fondati su una norma vincolante del diritto dell'Unione».

Sotto questo profilo, la Corte ha chiarito la portata dell'obbligo di motivazione, letto alla luce dell'art.47, par.2, corrispondente all'art.6, par.1 della CEDU, sul diritto ad un equo processo. L'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia sembra essere orientata verso un rafforzamento dell'obbligo di motivazione (v. M. Broberg, N. Fenger, *If You Love Somebody Set Them Free: on the Court of Justice's Revision of the Acte Clair Doctrine*, in 59 *Comm. Mkt L. Rev.* 725 (2022)), rispetto a quella della Corte EDU, che nella sentenza *Baydar c. Olanda* aveva ritenuto compatibile con l'art.6, par.1 della CEDU una normativa dei Paesi Bassi analoga a quella rilevante nella causa *Remling*, che consentiva al giudice di ultima istanza di respingere un ricorso per cassazione sulla base di una motivazione sommaria.

Il giudice di Lussemburgo ha pure rammentato che la *ratio* dell'obbligo di motivazione, giustificata sulla base del diritto ad un equo processo di cui all'art.6, par.1 della CEDU, è volta a tutelare l'individuo dall'arbitrio, dimostrando alle parti di essere state ascoltate, garantendo una risposta alle loro osservazioni e consentendo ad esse di comprendere la decisione giudiziaria adottata. Ne consegue che se una parte non ha presentato osservazioni in vista di un rinvio pregiudiziale, l'assenza di motivazione alla decisione del giudice di non sottoporre la questione

alla Corte di giustizia non può essere considerata una violazione del diritto ad un equo processo. Come rilevato *supra*, la Corte dell'Unione è di tutt'altro avviso.

Il giudice dell'Unione ha comunque riconosciuto la bontà della *ratio* sottesa alla previsione del legislatore olandese della facoltà di motivare sommariamente, vale a dire quella di garantire una buona amministrazione della giustizia riducendo la durata dei procedimenti giurisdizionali, alleggerendo in particolare l'onere dei giudici di ultima istanza. A tal riguardo, la Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione si intende rispettato quando «un giudice nazionale [di ultima istanza] dichiara espressamente che intende avvalersi dei motivi accolti dal giudice di grado inferiore», a condizione che quest'ultimo abbia esposto i motivi per cui una delle tre eccezioni CILFIT giustifichi il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte.

Inoltre, la Corte ha aperto alla possibilità che «la motivazione specifica e concreta» possa comunque essere «succinta» nei casi di irrilevanza della questione sollevata ai fini di soluzione della controversia e di identità materiale. In tale ipotesi la Corte ha ritenuto sufficiente che il giudice formuli «un mero rinvio alla giurisprudenza pertinente».

Allo stesso modo, una motivazione sintetica può risultare sufficiente quando la questione sia già stata risolta dalla Corte in precedenti decisioni. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza *Da Costa* e *CILFIT*, ricordando che un semplice rinvio ai precedenti pertinenti può giustificare il mancato rinvio qualora vi sia una sostanziale identità tra la questione controversa e quella già decisa. Nondimeno, laddove non ricorra una piena coincidenza delle questioni, ma soltanto una giurisprudenza consolidata sul punto di diritto, il giudice nazionale dovrà sviluppare una motivazione più articolata, idonea a spiegare perché tale giurisprudenza possa essere estesa anche al caso concreto.

Più rigoroso è, invece, l'onere motivazionale nel caso dell'*acte clair*. La Corte ribadisce che il giudice nazionale di ultima istanza, prima di ritenere evidente la corretta interpretazione del diritto dell'Unione, deve tener conto delle caratteristiche proprie di tale ordinamento, delle difficoltà interpretative che esso presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali all'interno dell'Unione. Di conseguenza, il giudice *a quo* deve spiegare perché l'interpretazione adottata si imponga «con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi» e perché la medesima conclusione si imporrebbe anche agli altri giudici supremi nazionali e alla Corte di giustizia. Purtuttavia, la Corte precisa che non è richiesto dimostrare in modo dettagliato che tali giudici perverrebbero effettivamente alla stessa soluzione interpretativa.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude affermando che l'art. 267, terzo comma, TFUE, letto in combinato disposto con l'art. 47, secondo comma, della Carta, osta a una normativa nazionale che consenta a un giudice di ultima istanza di respingere una richiesta relativa all'interpretazione o alla validità del diritto dell'Unione mediante una motivazione meramente sommaria, senza indicare le ragioni specifiche e concrete che giustificano l'applicazione di una delle eccezioni CILFIT.

4. – La pronuncia *Remling* rafforza il nesso tra obbligo di rinvio, obbligo di motivazione e tutela giurisdizionale effettiva, valorizzando il ruolo della motivazione quale strumento di controllo sulla corretta applicazione del diritto dell'Unione da parte dei giudici nazionali supremi.

La portata della sentenza trascende, però, il solo profilo motivazionale. Essa incide direttamente anche sul tema della responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione derivante da decisioni giurisdizionali (in argomento, G. Tesauro, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, IV ed. a cura di P. De Pasquale e F. Ferraro, Napoli, 2023, 286; F. Ferraro, *La responsabilità risarcitoria degli Stati per violazione del diritto dell'Unione*, Milano, 2012, 106). Infatti, la precisazione dei

requisiti motivazionali gravanti sui giudici supremi contribuisce a definire con maggiore chiarezza il contenuto dell'obbligo di rinvio *ex art. 267*, terzo comma, TFUE e, conseguentemente, i parametri in base ai quali valutare la sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata ai fini dell'obbligo risarcitorio.

Nel quadro della giurisprudenza relativa alla tutela dei singoli rispetto alle violazioni del diritto dell'Unione imputabili agli Stati membri, va fatto riferimento alla celeberrima sentenza *Köbler*, con la quale la Corte ha esteso il principio della responsabilità risarcitoria all'attività degli organi giurisdizionali di ultima istanza. Più in particolare, la Corte ha chiarito che la responsabilità dello Stato per danni derivanti da decisioni giudiziarie adottate in violazione del diritto dell'Unione è soggetta alle medesime condizioni cumulative elaborate con riguardo alle violazioni imputabili agli altri poteri statali. Occorre, pertanto, che la norma dell'Unione violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che la violazione presenti carattere sufficientemente qualificato e che sussista un nesso causale diretto tra la violazione e il danno subito. La Corte ha, tuttavia, precisato che la specificità della funzione giurisdizionale impone una particolare cautela nell'accertamento della responsabilità. Proprio in ragione delle esigenze di indipendenza del giudice e di stabilità delle decisioni giudiziarie, tale responsabilità «può sussistere solo nel caso eccezionale in cui l'organo giurisdizionale abbia violato in maniera manifesta il diritto vigente» (v. oltre *Corte giust.*, C-224/01, *Köbler*, sent. 30-09-2003, punto 53, anche *Corte giust.*, C-173/03, *Traghetti del Mediterraneo*, sent. 13-06-2006, punti 32 e 42, *Corte giust.*, C-168/15, *Tomášová*, sent. 28-07-2016, punto 24 e *Corte giust.*, C-620/17, *Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe*, sent. 29-07-2019, punto 41).

La sentenza *Köbler* ha introdotto cioè una soglia elevata per la configurabilità della responsabilità dello Stato-giudice, individuando nella manifesta violazione del diritto dell'Unione il criterio decisivo ai fini dell'accertamento dell'illecito.

Risulta allora evidente come l'obbligo di rinvio pregiudiziale costituisca un elemento suscettibile di incidere in maniera decisiva sulla valutazione della sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata. A tal riguardo è significativa l'osservazione formulata dall'avvocato generale *Ćapeta* nelle conclusioni rese nella causa *Ferreira II* (*Corte giust.*, C-293/24, *Ferreira da Silva e Brito e a.*, conc. 30-10-2025, punto 45) secondo cui il grado di chiarezza della norma violata assume un rilievo diverso quando la violazione sia imputabile a un giudice nazionale di ultima istanza. Difatti, quest'ultimo dispone dello strumento del rinvio pregiudiziale proprio per dissipare eventuali dubbi interpretativi. Ne consegue che «l'insufficiente chiarezza di una norma può quindi scusare una violazione di tale norma da parte di un'autorità amministrativa nazionale, ma non può scusare un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado che non ha proposto rinvio pregiudiziale».

Il mancato adempimento dell'obbligo di rinvio *ex art. 267*, terzo comma, TFUE riveste, dunque, un'importanza peculiare ai fini dell'accertamento della responsabilità dello Stato-giudice. Ma, se da un lato è vero che la sola violazione dell'obbligo di rinvio di cui all'art. 267, par. 3, TFUE non può di per sé comportare la responsabilità risarcitoria dello Stato – a causa dell'inidoneità della norma ad attribuire un vero e proprio diritto al singolo e della difficoltà di provare il nesso eziologico diretto tra l'inadempimento dell'obbligo di rinvio e il danno subito – dall'altro lato, parte della dottrina ha sollevato la questione se l'omissione dell'obbligo del rinvio, accompagnata da una decisione giurisdizionale contrastante con una norma o principio del diritto dell'Unione, integri di per sé gli estremi di una violazione sufficientemente caratterizzata, senza che sia necessario interrogarsi sull'esistenza degli altri elementi che devono di norma essere presi in considerazione dal giudice interno. (F. Ferraro, *Le conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale*, in F. Ferraro, C. Iannone (cur.), *op.cit.*, 180). L'accoglimento di tale tesi contribuirebbe in qualche modo a lenire il *vulnus*

che il diritto dell'Unione presenta rispetto alla percorribilità e all'efficacia dei rimedi giurisdizionali esperibili per violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale da parte di un giudice di ultima istanza.

Qualora la Corte dovesse accogliere l'impostazione prospettata dall'avvocato generale nella causa *Ferreira II*, secondo cui una motivazione adeguata delle ragioni che giustificano il mancato rinvio potrebbe «scusare una violazione dell'obbligo di rinvio e portare alla conclusione che non è stata commessa alcuna violazione sufficientemente qualificata» (v. J. Krommendijk, *“Open sesame!”: Improving access to the ECJ by requiring national courts to reason their refusals to refer*, in 42 *Eur. L.J.*, 46 (2017), in particolare pag. 59, nota a piè di pagina 104), il rischio sarebbe, quindi, quello di restringere ulteriormente gli spazi di configurabilità della responsabilità dello Stato-giudice. In altri termini, una motivazione formalmente corretta e costruita sulle eccezioni *CILFIT* potrebbe divenire elemento idoneo a neutralizzare, o quantomeno attenuare, il carattere manifesto della violazione, rendendo ancora più difficile per il singolo ottenere il risarcimento del danno derivante dall'omesso rinvio pregiudiziale.

In definitiva, è evidente che, nel delicato bilanciamento tra l'esigenza di riconoscere ai giudici nazionali di ultima istanza un margine di autonomia nella valutazione circa la necessità del rinvio e quella di evitare un'eccessiva dilatazione della loro discrezionalità, un eventuale accoglimento della tesi della “scusabilità” dell'omissione adeguatamente motivata finirebbe inevitabilmente per spostare l'asse del sistema a favore della prima esigenza. Il rischio, allora, è che l'obbligo di motivazione – nato quale strumento di controllo sul corretto esercizio del potere di non rinviare – possa trasformarsi, almeno indirettamente, in un fattore di attenuazione della responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione.

